

STATUTO FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Approvato assemblea straordinaria 4 agosto 2017

Numero 14472 di repertorio Numero 8826 di raccolta

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata “FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata”.

Articolo 2 – Sede Sociale

La Società ha sede legale in Genova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La Società nei modi di legge ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero.

Articolo 3 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con decisione assunta dai soci nelle forme di cui al presente statuto.

È facoltà di ciascun socio, entro un anno dall'acquisizione dello status, recedere dalla Società nelle ipotesi e con le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività

L'oggetto sociale, riconducibile a quanto previsto dalle lettere a), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova a Farmacie Genovesi S.r.l. quale sua società “in house”:

- a) assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore;
- b) la produzione e la vendita di specialità mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonché di presidi e articoli parafarmaceutici in genere;
- c) la fornitura di prodotti farmaceutici alle Istituzioni, ad Uffici Comunali ed alle Aziende amministrate o partecipate dal Comune;
- d) l'educazione sanitaria ed aggiornamento professionale dei dipendenti;
- e) la promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale;
- f) le attività inerenti la medicina preventiva, la medicina sportiva e la tutela del benessere, telemedicina e telesoccorso;
- g) la fornitura di prodotti farmaceutici a Paesi colpiti da calamità, compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste;
- h) la prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalla ASL.

Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, per il conseguimento dell'oggetto sociale o in relazione comunque allo stesso la società potrà:

* assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

* esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori sopra elencati nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

* stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;

* compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avvalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;

* nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

L'assunzione e l'affidamento dei servizi rientranti nell'oggetto sociale sono regolati da specifici contratti di servizi da stipularsi con l'Ente pubblico o il soggetto affidante.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle non consentite dalla presente e futura legislazione.

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle Leggi n. 1/1991 e n. 157/1991 nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. 185/1993 e D. Lgs. 415/19

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci ed elencati nel presente articolo nei punti da a) ad h). La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

Articolo 6 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi di legge.

Nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e potrà essere ridotto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2481 e seguenti, Codice civile.

Articolo 7 – Partecipazione maggioritaria

Il Comune di Genova deve essere titolare e detenere una partecipazione non inferiore a quella costituente la maggioranza del capitale sociale.

La società è "in house" e può ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa un controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto.

Eventuali soggetti privati aventi missione e attività analoghe a quelle di "FARMACIE GENOVESI Società a responsabilità limitata" non potranno detenere quote, ad eccezione dei casi previsti da norme di legge, ed a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di influenza determinante sulla società controllata.

Articolo 8 – Quote - Libro dei soci

Prelazione per i soci – Titoli di debito

La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'Atto Costitutivo della Società ed al presente Statuto.

I versamenti sulle quote sottoscritte sono richiesti dall'Amministratore unico o dal Consiglio d'Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, salvo il diritto dell'Organo amministrativo di avvalersi delle facoltà loro concessa dall'art. 2466 del Codice Civile.

La società deve istituire il libro dei soci, da tenersi a cura dell'Organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, che abbiano ottenuto il gradimento dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che l'Organo amministrativo è obbligato ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.7 del presente statuto, Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo la propria quota, ovvero i diritti di opzione su nuove quote emesse in casi di aumento di capitale, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, dovrà previamente con lettera raccomandata r/r offrirle in acquisto agli altri soci mediante comunicazione all'Amministratore unico o al presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne darà notizia agli interessati, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di vendita.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni da ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r/r indirizzata all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità della quota o dei diritti di opzione offerti in vendita, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in maniera proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, in caso di trasferimento delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, occorre il preventivo gradimento dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società, la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario e l'indicazione della quota da alienare. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà esprimere o meno il proprio gradimento da comunicarsi con lettera raccomandata inviata al socio richiedente all'indirizzo risultante dal libro soci. Il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore unico o del

Consiglio della richiesta di gradimento, senza che sia pervenuta comunicazione alcuna al socio richiedente dovrà essere inteso come concessione di gradimento.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intenda alienare le proprie quote potrà recedere dalla società. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 del Codice Civile e dovrà essere corrisposta al socio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, comma 2, unicamente da investitori professionali.

Articolo 9 – Recesso

Nei modi e termini previsti dalla Legge, i soci hanno diritto di recesso. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con le indicazioni delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e delle quote per le quali il diritto viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il socio ha diritto alla liquidazione della quota ed il suo valore sarà determinato ex art. 2473 Codice Civile.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci – Assemblea degli soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, su formale iniziativa dell'organo amministrativo, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.

Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci e/o revisori, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2,
Nel caso di decisioni aventi ad oggetto gli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, nonché i provvedimenti di cui all'art.2482-bis in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e su qualsiasi argomento quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ha competenza altresì:

* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulle operazioni di dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, rispettivamente la perdita del controllo o del collegamento in tali Società;

* nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

* sull'approvazione del budget di esercizio e degli investimenti;

nei limiti e con le modalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sulla responsabilità e sul compenso di Amministratori e Sindaci fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica relativi ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento;

* su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori;

L'Assemblea delibera sull'emissione di titoli di debito da parte della Società.

Articolo 11 - Avviso di convocazione

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci e/o revisori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 13 - Intervento e voto

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.

Non è ammesso il voto segreto. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Amministratore unico o dal consiglio di amministrazione o da altro socio;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Articolo 14 – Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina o in subordine di età ovvero da altro intervenuto che l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo, designato nello stesso modo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare il risultato delle votazioni.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario

Articolo 15 – Costituzione e Deliberazioni

Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Amministrazione della società

L'Organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

La delibera assembleare che dispone l'adozione di un Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa agli organi preposti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

L'Amministratore Unico ed i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Spetta pertanto, fra l'altro, e a puro titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione o all'Amministratore Unico:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere bilanci consuntivi e preventivi;

- compilare i regolamenti interni;
- deliberare sulla concessione di avalli cambiari, fidejussioni, e di qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- deliberare sul conferimento di procure per singoli atti o categorie di atti;
- nominare ove opportuno il Direttore Generale ed approvare il regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore Generale e dei dirigenti e di altri dipendenti

Articolo 17 – Nomina, Revoca e sostituzione degli Amministratori

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata, se nominati, dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea, e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Se per dimissioni o per altre cause viene a cessare la metà o più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio.

L'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori sarà convocata in conformità al disposto degli articoli 2479 e seguenti del Codice Civile nonché del presente Statuto.

Analogamente si provvederà in caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del Codice Civile che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Articolo 18 – Cariche sociali e deleghe di attribuzioni

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea nomina tra i propri membri il Presidente.

Il Consiglio può nominare un solo Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo proprie attribuzioni.

Non si potrà avere più di un Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, che deve però essere preventiva-mente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Può essere eventualmente nominato un Vice Presidente, con funzioni meramente vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio e, se nominati al Sindaco unico o al Collegio Sindacale circa il loro operato con scadenza trimestrale.

Il Consiglio può, inoltre, conferire procure ad acta, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.

Può, altresì, nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.

Non sono delegabili, oltre a quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, le decisioni sui seguenti atti:

- * i piani programma annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;
- * la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- * le convenzioni e gli accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della Società;
- * l'acquisto o la sottoscrizione, nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o di rami aziendali;
- * l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- * l'assunzione di finanziamenti;
- * la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- * l'adozione di qualsiasi decisione in merito all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società ogni qualvolta in esse debba procedersi alla nomina delle cariche sociali;
- * la partecipazione a gare e/o la sottoscrizione di convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati per l'espletamento di appalti, lavori e/o servizi comportanti corrispettivi anche pluriennali superiori ad Euro 100.000,00 (centomila);
- * l'assunzione di personale, nonché l'eventuale nomina di direttori o di dirigenti.

Articolo 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori ovvero dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata anche a mano, telex, telefax, e-mail o telegramma, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio degli Amministratori e del Sindaco unico o dei Sindaci effettivi; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica negli organi sociali e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 20 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 21 – Compensi e rimborsi spese

Agli amministratori spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso. Non possono essere corrisposti “gettoni di presenza”, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti sentito il parere del Sindaco unico o del Collegio sindacale.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento

TITOLO V: RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI OPERATIVI

Articolo 22 – Rappresentanza della Società

All'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

La firma e la rappresentanza della società, inoltre, spetteranno alle persone cui il Consiglio le abbia attribuite ai sensi del precedente art. 18, nei limiti delle attribuzioni conferite.

TITOLO VI: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 – Organo di Controllo

I soci nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I soci in caso di Organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

Il/I Sindaco/i sono rieleggibili. All'atto della nomina i Soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e devono essere scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 (equilibrio di genere) e dal Regolamento Attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Sono comunque fatti salvi i limiti, fissati dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica, ai compensi massimi ai quali gli organi di dette società devono fare riferimento.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco o il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.

TITOLO VII: BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge, che viene comunicato al Sindaco unico o al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Articolo 26 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, vengono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale.

TITOLO VIII: SCIoglimento

Articolo 27 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Controversie

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, che insorgesse tra i Soci, tra gli Amministratori o tra i Soci e gli Amministratori, o tra i Soci e la Società, o tra gli Amministratori e la Società, o tra questa e gli eredi dei Soci e degli Amministratori, relativamente ai rapporti sociali o all'interpretazione o applicazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro amichevole compositore, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Genova.

L'arbitro esprimerà il lodo entro sessanta giorni dalla nomina in modo amichevole e secondo equità, ma sempre garantendosi il contraddittorio.

Qualora l'arbitro ammettesse mezzi di prova o disponesse consulenze, il termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere il sessantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

Il lodo, comunicato alle parti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente anche una succinta motivazione delle determinazioni adottate, sarà inappellabile. Esso indicherà anche a carico di chi dovrà essere posto il compenso spettante all'arbitro.

Articolo 29 - Relazione previsionale aziendale - controlli

La società è soggetta al controllo analogo del Comune di Genova ed in particolare al Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013 e ss.mm.ii., che qui si intende integralmente richiamato.

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro i termini previsti dal Regolamento di cui al comma precedente, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;
- f) il piano annuale degli acquisti.

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Articolo 30 - Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.

La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 31 - Principali obblighi di informazione e segnalazione

Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1 al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 32 - Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici e sui risultati di gestione

Entro i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 29 comma 1, l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 33 - Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.